

COMUNE DI RONCADE (TV)

Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, compreso le scommesse

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina del TULPS, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro, leciti, nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale con le disposizioni del presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove si svolge, avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;
 - tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni ed illusioni del gioco d'azzardo;
 - arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
 - porre in essere iniziative di informazione e di educazione per scoraggiare l'accesso al gioco d'azzardo e ad altri giochi con vincita in denaro evitando derive verso fenomeni di dipendenza.
2. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono disposti a garanzia dell'intera popolazione ed in particolare dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

ART. 3 - UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

1. In linea con quanto stabilito dall'art.20 della L.R.V. n. 6 del 27.4. 2015 e dall'art. 54 della L.R.V. n. 30 del 30.12.2016 sulla base dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo altresì conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi

- connessi alla viabilità, all'inquinamento e alla quiete pubblica, è vietata l'apertura di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una distanza minore di 500 (cinquecento) metri dai "luoghi sensibili" e minore di 100 (cento) metri dai "luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi".
2. Ai fini del presente Regolamento sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati:
 - a) istituti ed aree scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell'infanzia;
 - b) centri di aggregazione;
 - c) impianti sportivi;
 - d) luoghi di culto, oratori e patronati;
 - e) strutture ricettive per categorie protette o categorie a rischio, compreso gli immobili destinati all'accoglienza dei richiedenti asilo;
 - f) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, distretto socio-sanitario, ambulatori medici di medicina generale e farmacie;
 - g) centri culturali aperti al pubblico;
 - h) stazioni di treni e di autobus;
 - i) aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere;
 3. Ai fini del presente Regolamento sono considerati luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi:
 - a) gli sportelli bancari, postali o bancomat;
 - b) le agenzie di prestiti e di pegno;
 - c) i locali in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento e/o oggetti preziosi.
 4. Per le attività poste a distanza minore di 500 metri dai "luoghi sensibili" indicati al comma 2 o minore di 100 metri dai luoghi in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi indicati al comma 3, nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del soggetto cedente.
 5. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio del percorso pedonale più breve, da misurarsi secondo quanto prescritto dalla determina della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013
 6. A far data dall'entrata in vigore dal presente Regolamento, i nuovi locali adibiti alle attività oggetto dello stesso, devono essere ubicati a distanza maggiore di 500 metri dai "luoghi sensibili" di cui al comma 2 ed esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è ammesso l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
 7. L'accertamento della distanza è effettuato dalla Polizia Locale previa richiesta e proposta dettagliata di misurazione del predetto percorso da parte della ditta proponente l'installazione di nuovi apparecchi da gioco o di nuove attività soggette al presente regolamento

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE

Le sale da gioco e le sale VLT sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e pertanto, per loro natura, possono essere localizzate nel vigente P.A.T comunale, esclusivamente nelle zone per insediamenti produttivi ZTO "D" come previsto dalla L.R. 30 del 30 dicembre 2016 (art. 30 comma 14 delle Norme Tecniche Operative approvate con D.C.C. n. 16 del 30 aprile 2018). Nel caso in cui il Comune si doti di un nuovo strumento urbanistico, le sale gioco e le sale VLT potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone dallo stesso appositamente individuate. Le sale da gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non localizzate nelle zone per insediamenti produttivi, sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e delle sicurezza.

ART. 5 - PRESCRIZIONI

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art. 20, comma 4, lettera d), della Legge Regione Veneto n. 6/2015.
2. I cartelli informativi devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.
3. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana <https://www.aulss2.veneto.it/informativa-gioco-d-azzardo> (https://www.aulss2.veneto.it/ INFORMAZIONI UTILI - Modulistica e informative - informativa Gioco d'Azzardo)
4. Nel caso i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti.

ART. 6 - ORARI DI ESERCIZIO

1. L'orario di apertura delle sale giochi o sale VLT, del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi.

2. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

ART. 7 - SANZIONI

1. Le violazioni all'ordinanza sindacale di determinazione degli orari, che costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, sono punite con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti del TULPS che prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.
2. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 o 88 TULPS, ovvero la sospensione dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei casi più gravi previsti dal successivo comma 8 viene disposta la revoca/decadenza del titolo o la cessazione definitiva dell'attività. Si ha recidiva quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della medesima disposizione, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.
3. Le violazioni al presente Regolamento non disciplinate dal TULPS, dalle Leggi Regionali del Veneto n. 6/ 2015 e n 30/2016 e/o da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art.7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).
4. Ferme restando le sanzioni pecuniarie già previste dal comma 7 dell'art. 20 della Legge regionale del 27 aprile 2015 n. 6 (violazione del divieto di pubblicità), la sanzione accessoria, ivi prevista, della sospensione dell'attività è disposta dal dirigente competente per un periodo:
 - a) di giorni dieci, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
 - b) di giorni venti in caso di seconda recidiva;
 - c) di giorni trenta in caso di terza recidiva;
 - d) di giorni sessanta per ogni ulteriore recidiva successiva alla terza;
5. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 "Orari di esercizio", è disposta dal dirigente competente per un periodo:
 - a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
 - b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
 - c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.
6. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni delle altre disposizioni del presente Regolamento è disposta dal dirigente competente per un periodo:
 - a) di giorni uno, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
 - b) di giorni tre in caso di seconda recidiva;

- c) di giorni quindici per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.
7. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco oggetto del presente provvedimento, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, comporta il divieto di utilizzo degli apparecchi.
 8. Quando viene comminata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di cui ai commi 3, 4, 5 per due volte nell'arco di 12 mesi, viene revocato il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento
 9. L'accertamento del rispetto del presente Regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza di tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.